

Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n. 16/10197/2013

OGGETTO: COMUNE DI CUCEGLIO - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE
PARZIALE AL P.R.G.C. - (D.C.C. N. 28 DEL 27/12/2012) - OSSERVAZIONI

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Cuceglio con deliberazione del C.C. n. 28 del 27/12/2012 (Prat. n. 010/2013), trasmesso alla Provincia in data 08/02/2013 (pervenuto in data 13/02/2013) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 28 del 27/12/2012 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone la modifica all'art. 13.1.1 delle N.T.A. del P.R.G.C. relativamente ai "Nuclei di Antica Formazione A1, A2, A3 e A4", tale da consentire l'intervento di ristrutturazione edilizia di tipo "B" su singoli fabbricati, qualora venga dimostrata l'impossibilità nell'individuare ambiti significativi di tessuto edificato da sottoporre a Strumento Urbanistico Esecutivo (P.d.R);

La documentazione di Variante verifica il rispetto dei parametri di cui al settimo comma dell'art. 17 L.R. 56/77;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.

Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Cuceglio con deliberazione C.C. n. 28 del 27/12/2012, le seguenti osservazioni:
 - a) così come previsto dalla Circ. Reg. 16/URE in merito alle caratteristiche formali degli elaborati tecnici, la documentazione di Variante deve riportare su ciascun elaborato gli estremi della deliberazione di adozione (data, n. verbale) a firma del Segretario Comunale;
 - b) ai sensi dei commi 4-5 della L.R. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*", ogni modifica agli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica con il Piano di Classificazione Acustica. Si suggerisce pertanto di allegare tale dichiarazione di compatibilità in sede di approvazione del progetto definitivo della Variante;
 - c) si ricorda che, ai sensi della D.G.R. 09 giugno 2008, n. 12-8931, l'eventuale esclusione della Variante dai processi di Valutazione Ambientale Strategica, dovrà essere riportata, con le relative motivazioni, nell'Atto deliberativo d'approvazione della Variante. A tal proposito infatti, si rammenta quanto riportato nell'allegato II della D.G.R. sopracitata: "*...Nei casi di esclusione...le deliberazioni di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico devono esplicitamente richiamare ... la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo*". A titolo di apporto collaborativo si suggerisce all'Amministrazione Comunale (qualora non abbia ancora provveduto) di nominare l'Organo Tecnico Comunale ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/98, in modo da poter esprimere i pareri di esclusione ai sensi della normativa specifica di settore e precisamente: convocazione dell'Organo Tecnico, richiesta di pareri ai Soggetti di competenza ambientale (Provincia ed ARPA per le Varianti Parziali), valutazione dei pareri pervenuti, espressione di proprio parere;
 - d) la Variante è priva della verifica di tipo geologico, così come richiesta dalla Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996 n. 7/LAP ovvero: "*le indagini previste dalla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi, tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77*". Considerato che la documentazione di Variante riferisce che il Comune di Cuceglio è dotato di Variante Strutturale "*che costituisce...adeguamento al Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)*", si suggerisce di allegare in sede di approvazione definitiva lo stralcio della "*Carta di Sintesi della pericolosità idrogeologica*" relativo alle aree "A" in questione;

2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Cuceglio la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 15/03/2013

Il Dirigente
(Arch. Gianfranco Fiora)
F.to in originale